



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

N. 157 Reg.D.P.

SEDE DI PALERMO

N. 1779 Reg. Ric.

SEZIONE PRIMA

ANNO 2007

DECRETO DI DECISIONE SU ISTANZA DI MISURE
CAUTELARI PROVVISORIE (Art. 3 Legge n. 205/2000)

IL PRESIDENTE

Visto il ricorso n. 1779/2007 Sezione 1^a, proposto dall'Associazione Legambiente - Comitato Regionale Siciliano e dall'Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature, in persona dei rispettivi rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti A. Bonanno e N. Giudice, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'ultimo, sito in Palermo via Massimo D'Azeglio n. 27/c,

CONTRO

- la Presidenza della Regione Siciliana, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
- l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

e nei confronti della

Associazione Venatoria ARCI CACCIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti G. Pizzarella, C. Comandè, D. Ferrara, ed elettivamente domiciliata, presso il loro studio in Palermo, Via Nunzio Morello, n. 40,

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione

Del D.A. 14 giugno 2007 dell'Assessore regionale Agricoltura e Foreste (e relativi allegati "A" e "B" facenti parte integrante del

mentissimo decreto), avente ad oggetto "Calendario venatorio 2007/2008", pubblicato in G.U.R.S. n. 31 del 13 luglio 2007, nelle parti in cui l'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Foreste emanando il "Calendario Venatorio 2007-2008 (C.V.)":

A) non prevede l'adeguamento dei C.V. da parte dell'amministrazione regionale Siciliana ai divieti previsti sia ex art. 30 L. 157/92, sia ex art. 30 L. 394/91, derivanti dal coordinamento delle disposizioni contenute nel D.P.R. 357/1977, così come modificato dal DPR 120/2003, e dalla deliberazione del 2 dicembre 1996 del Comitato Nazionale per le Aree naturali Protette, la quale ultima dispone che alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) si applica anche la tutela dell'art. 6 della L. 394 /1991 per le aree naturali protette in ottemperanza di puntuali obblighi comunitari

B) autorizza la caccia "dal 1 settembre 2007" alla specie coniglio selvatico, tortora, merlo, colombaccio, e "dal 9 settembre 2007" alla specie quaglia (Allegato "A" al D.A. art. 1, comma 1, lett a), b) ed f) del citato Calendario);

C) autorizza la caccia alla lepore italica su tutto il territorio regionale al pari di qualsiasi altra specie, senza alcuna, anche minimale, forma di pianificazione e selettività del prelievo come previsto anche dal parere dell' INFS;

D) consente il prelievo degli uccelli acquatici senza l'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Accordo uccelli acquatici -AEWA";

E) non prevede le limitazioni della caccia alle specie acquatiche necessarie per la conservazione dell'Anatra marmorizzata e della Minetta tabaccata, come prevede il parere dell' INFS;

F) autorizza la caccia alla beccaccia (All. A art. 1 c. 1 lett. e) dal 16 settembre 2007 al 24 gennaio 2008 incluso, non prevedendo la

chiusura anticipata al **31 dicembre 2007** come indica anche il **parere dell'INFS**;

G) autorizza la caccia **alla selvaggina migratoria** su tutto il territorio regionale **indipendentemente dall'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.)** di appartenenza;

H) autorizza la caccia **in forma vagante** senza prevederne la chiusura anticipata ai **31 dicembre 2007** come indica anche il **parere dell'INFS**.

2) Del Piano Regionale Faunistico venatorio 2006/2011 approvato in fase provvisoria **con deliberazione n. 253 del 18.5.2006** dalla Giunta di Governo e **della deliberazione di Giunta Regionale n. 287 del 21.7.2006** la cui **clausola dell'inibitoria** dell'attività venatoria all'interno delle Zone di Protezione Speciale individuate dalla Regione Sicilia con **D.A.T.A. n. 46 del 21/2/2005**, è stata sospesa.

3) Di ogni altro atto **connesso, presupposto o consequenziale** al provvedimento sopra **indicato**.

Vista la **contestuale istanza**, contenuta nello stesso atto introduttivo del **giudizio con cui si chiede** di disporre misure cautelari provvisorie da valere **fino alla pronuncia collegiale** sulla proposta domanda cautelare;

Visto l'art. 21 c. 9, della legge 1034/1971 come modificato dall'art. 3 della legge 205/2000:

Considerato che, con atto notificato il 21.8.07 e depositato il 23.8.07, viene impugnato, tra **gli altri**, il calendario venatorio 2007/2008 adottato con **Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Foreste del 14.6.07**, pubblicato nella G.U.R.S. n. 31 del 13.7.07, nei cui **confronti si chiede**, oltre che la sospensione della esecuzione, anche l'**adozione di misure cautelari provvisorie nelle** more della trattazione **collegiale**, in relazione alla circostanza che la

contestata apertura della stagione venatoria in Sicilia risulta fissata per il 1.9.07;

Preso atto che la trattazione collegiale dell'istanza di sospensione formulata nel ricorso introduttivo del giudizio avrà luogo, osservati i termini di legge, nell'adunanza del prossimo 7.9.07;

Ritenuto che, malgrado parte attrice non abbia dimostrato particolare solerzia nel contestare giudizialmente le disposizioni censurate, la cui adozione risale al giugno scorso (circostanza, questa, che avrebbe consentito, ove l'impugnativa fosse stata proposta con maggiore tempestività, l'esame collegiale in una delle adunanze camerali del mese di luglio, anteriormente quindi alla data di entrata in vigore delle disposizioni predette), tuttavia è meritevole di considerazione la necessità di evitare che, sia pure per qualche giorno, possano spiegare effetti sul territorio regionale norme la cui operatività potrebbe essere sospesa a seguito di deliberazione collegiale, con conseguenti ricadute negative sulla tutela dell'ecosistema siciliano, anche in termini di parità di trattamento nei confronti del complessivo ecosistema nazionale;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di misure cautelari provvisorie di cui in narrativa;

DECRETA

l'esecuzione dei provvedimenti impugnati descritti in epigrafe, nella parti ivi indicate, è provvisoriamente sospesa fino all'adozione delle determinazioni collegiali sull'istanza di sospensiva formulata nel ricorso introduttivo del giudizio;

Pone a carico delle parti ricorrenti l'onere della notifica del presente provvedimento all'Amministrazione inibita e all'Associazione

controinteressata;

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Palermo, li 27 agosto 1967

IL PRESIDENTE
(Giorgio Giullombardo)



IL SEGRETARIO



Depositato in Segreteria il 27 AGO. 1967

I Segretario

